

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia con nota n. 10351 del 24 dicembre 1984 ha riferito che: l'integrità paesistico-ambientale della zona sopraccitata è minacciata dalle previsioni del Piano delle attività estrattive adottato dalla Comunità Montana dell'Appennino Reggiano, che consente escavazioni all'interno dell'area in oggetto, in prossimità del Castello di Paullo, con il conseguente rischio di distruzione della vegetazione e del substrato litologico ed irreversibile alterazione degli aspetti paesaggistici;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio di Paullo e del rio Fiumicello, ricadente nei comuni di Casina e Vezzano sul Crostolo, che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/19939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona di Paullo e del rio Fiumicello, ricadente nei comuni di Casina e Vezzano sul Crostolo (provincia di Reggio Emilia) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

a partire dalla confluenza del rio Fiumicello nel torrente Crostolo, in località La Vecchia, e in senso orario: torrente Crostolo fino ad intersecare la strada statale 63 in località Bettola, poi la strada statale 63 fino al km 92, poi la strada che lambisce la Ripa e la Pieve di Paullo, passa per Costa Ferrata-Sordiglio-Banzola-Il Poggio-Paderna fino all'innesto nella strada statale 63 poi il torrente Crostolo fino alla confluenza del rio Fiumicello.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati, e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. Il Ministro: GALASSO

(5588)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del bacino del rio Rocca, nel comune di Castellarano.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che la zona del bacino del rio Rocca, ricadente nel comune di Castellarano (provincia di Reggio Emilia), riveste notevole interesse paesaggistico perché l'ambito territoriale costituente il bacino imbrifero del rio Rocca, affluente di sinistra del Secchia, presenta caratteri geomorfologici singolarmente peculiari ed omogenei; è infatti costituito da una fitta rete di profondi fossi e di piccole valli originati dall'erosione di arenarie, debolmente cementate (denominate « molasse »), ad opera delle acque meteoriche.

In particolare l'azione idrogeologica ha modellato il terreno secondo spettacolari conformazioni paesaggistiche, dando luogo a grandi guglie piramidi naturali. Nelle zone più interne e nascoste del bacino, l'azione erosiva ha scavato veri e propri « canyons », costruendo un paesaggio del tutto inconsueto per l'Appennino Reggiano.

Gli estesi affioramenti argillosi, ad est della formazione di « molasse », hanno dato luogo ad imponenti calanchi che costituiscono un'altra singolarità paesaggistica di rara bellezza ed unica, per estensione, nell'intero territorio provinciale.

Risalendo la stretta valle del rio Rocca, con partenza da Veggia in direzione ovest, si assiste al succedersi di ambienti fortemente contrastanti, quantunque entrambi molto suggestivi: la vegetazione cambia infatti bruscamente; da quella rada e poco appariscente, ti-

pica dei terreni argillosi calanchivi, essa diventa lussureggiante, lasciando scoperte solo le zone dove le forti pendenze rendono impossibile il fissaggio dell'«humus» e l'atteggiamento della flora.

Dal folto del bosco che ricopre i terreni meno acclivi emergono suggestive pareti a strapiombo, alte spesso alcune decine di metri, con vivace contrasto cromatico e materico. Oltre le specie arboree mesofile, peraltro rappresentate con singolare consistenza e compattezza, è da segnalare l'abbondante presenza di «Erica arborea» — presente nel basso Appennino solo in poche stazioni isolate — e il Capelvenere («*A. liantum capillus veneris*»), poco comune allo stato spontaneo nel reggiano.

Lo sviluppo di questa peculiare vegetazione è stato consentito dalla conformazione geologica dell'intero bacino, nonché dalla sua esposizione, in quanto essi hanno permesso il mantenimento di adeguate caratteristiche microclimatiche, particolarmente favorevoli per le citate specie.

La zona, per il relativo isolamento e per la scarsa antropizzazione, è area di riproduzione di specie faunistiche protette, quali rapaci diurni e notturni e alcuni mustelidi. Eccezionale è anche il patrimonio paleontologico, per il quale l'area era nota fin dal secolo scorso; recente è peraltro il ritrovamento del fossile di un cetaceo dell'Era Terziaria.

Nelle zone di crinale che delimitano, a nord e a sud, il bacino, vi sono alcuni episodi storico-architettonici di particolare interesse, quali l'ottocentesca Villa Severi a Cadiroggio, ed il medievale Castello di S. Valentino, che, a sua volta, appartiene ad un altro sistema di sommità fortificate, insieme a Monte Babbio e al Castello di Viano, ricucendo l'ambito in oggetto agli aspetti storici del paesaggio circostante.

Tale zona, godibile da numerosi punti di vista accessibili al pubblico, è così delimitata:

a partire dall'intersezione del rio Rocca con il confine comunale Castellarano-Casalgrande, in località Veggia, in senso orario: strada Veggia, Farneto di Sotto, La Bettola, Vellaria, Cà Paderni, Montadella, La Croce, Case Ferri, Pradinia, Monti di Cadiroggio, Cadiroggio e Farandello, poi il confine comunale Castellarano-Casalgrande fino a Veggia;

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia con nota n. 10351 del 24 dicembre 1984 ha riferito che la proposta è motivata dalla presenza di escavazioni, già attuate ed in progetto, operate direttamente sulle «molasse», costituenti il substrato litologico del bosco. In seguito agli scassi eseguiti, si è messa in moto una frana di ingenti proporzioni con conseguente parziale distruzione delle rare emergenze botaniche e morfologiche. Le escavazioni risultano temporaneamente sospese, per cui si ritiene opportuno intervenire per prevenire la ripresa delle attività di scavo.

A parere della suddetta soprintendenza, quindi, considerata la spiccata vocazione ambientale-naturalistica dell'area in oggetto, non può essere consentita la ripresa dell'attività di escavazione, in quanto essa produrrebbe conseguenze irreversibili ai caratteri peculiari sopra descritti, con grave alterazione della sua fisionomia paesistica omogenea;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio del bacino del rio Rocca, ricadente nel comune di Castellarano, che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente «considerato», la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona del bacino del rio Rocca, ricadente nel comune di Castellarano (provincia di Reggio Emilia), ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4) ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

a partire dall'intersezione del rio Rocca con il confine comunale Castellarano-Casalgrande, in località Veggia, in senso orario: strada Veggia, Farneto di Sotto, La Bettola, Bellaria, Cà Paderni, Montadella, La Croce, Case Ferri, Pradinia, Monti di Cadiroggio, Cadiroggio e Farandello, poi il confine comunale Castellarano-Casalgrande fino a Veggia.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia provvederà a che copia della Gazzetta Ufficiale contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29

giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo del comune di Castellara-no e che copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. Il Ministro: GALASSO

(5589)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio del monte Ventasso e del lago Calamone, ricadente nel comune di Ramiseto.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che il territorio del monte Ventasso e del lago Calamone, ricadente nel comune di Ramiseto (Reggio Emilia), riveste notevole interesse perché è caratterizzato dalla presenza del monte Ventasso che si innalza isolato alla sinistra del fiume Secchia e che per la sua notevole altezza, e per il suo profilo inconfondibile costituisce un caposaldo paesaggistico del crinale appenninico reggiano.

Il versante occidentale del monte accoglie uno dei più importanti specchi lacustri della montagna reggiana, oggetto di studi naturalistici fin dall'inizio del secolo XIX.

Il lago occupa una conca di probabile origine glaciale, dominata dalla vetta del monte Ventasso ed è circondato verso oriente da una folta faggetta con esemplari isolati ultracentenari.

Il lago Calamone è delimitato a sud da un vasto pianoro erboso, che si estende in direzione del vicino passo di Praticazzo ed al cui interno sono presenti alcune torbiere, in prossimità delle quali è stata rilevata una delle più alte concentrazioni regionali di specie floreali protette.

In prossimità della vetta del monte Ventasso sono ancora visibili i ruderi dell'antico oratorio dedicato a S. Maria, di cui si ha memoria sin dal sec. XIV; le adiacenze dell'oratorio costituiscono uno tra i più suggestivi belvedere dell'Appennino Reggiano, con ampia vista sulla valle del fiume Secchia, della pietra di Bismantova e della stessa dorsale Appenninica.

L'intero comparto ambientale del lago Calamone costituisce una zona omogenea di elevato pregio paesaggistico, al cui interno sono presenti numerose singolarità geologiche e naturalistiche.

Tale zona godibile da numerosi tratti di strade pubbliche, è così delimitata:

a partire dalla confluenza nel torrente Lanza con un ruscello di sinistra, posta a quota 983 si costeggia il torrente Lanza fino a raggiungere il ruscello emissario di destra, quindi il suddetto ruscello fino al vertice dell'angolo acuto formato dal suo alveo nei pressi di quota 1188; quindi la distanza retta verso est-sud-est fino a raggiungere il confine comunale, Ramiseto-Busana, il medesimo tratto est-sud-est in località « Il Praticazzo », quindi medesimo a sud e poi a sud-ovest fino alla cima del monte Ventasso, il medesimo ad ovest fino al punto quotato 1514, il medesimo andando verso nord-ovest fino al punto quotato 1394, la distanza retta collegante tale quota alla quota 1226 posta a nord-est, quindi il corso del ruscello emissario di sinistra del torrente Lanza, che scorre in direzione nord-nord-est fino alla confluenza.

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4) del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia, con nota n. 10351 del 24 dicembre 1984 ha riferito che la proposta avanzata, quale misura di salvaguardia in vista dell'adozione di adeguati piani paesistici, è motivata dal fatto che l'area è interessata da un progetto di ampliamento degli impianti sciistici (sciovie e piste di discesa) e di realizzazione di alberghi, residenze turistiche e parcheggi; e che per la spiccata vocazione ambientale naturalistica del territorio in questione, con rilevanti caratteristiche di interesse geomorfologico, vegetazione e faunistico, gli interventi previsti, se attuati, comporterebbero conseguenze irreversibili a detti caratteri ed al paesaggio circostante;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio del monte Ventasso e del lago Calamone, nel comune di Ramiseto che comporterebbero nell'attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;